

# IV - LA CONCILIAZIONE E L'ARBITRATO

a cura di Giovanni Chessa  
*Area Regolazione e Servizi* **Tecnoborsa**  
*con i contributi di Unioncamere  
e della Corte Arbitrale Europea*

**Sportelli di conciliazione e camere arbitrali nel  
sistema camerale italiano in alternativa alla  
giustizia ordinaria: funzioni, caratteristiche e  
vantaggi con confronti internazionali**



*Giuseppe Perugini,  
progetto della  
struttura del Ponte  
di Messina  
(disegno di Guido  
Menocci, 1969)*

## 1. Introduzione

La Conciliazione e l'Arbitrato sono due forme transattive delle quali vi è una tradizione limitata nel nostro Paese. Nei paesi d'oltremarica, viceversa, se ne fa largo uso al fine di deflazionare la giustizia ordinaria, oberata da molteplici cause civili, seppure numericamente inferiori a quelle italiane. Tali procedure vanno ricondotte nell'ottica di un rapporto non conflittuale, a differenza di un procedimento di natura giudiziale, bensì di dialogo, dove il bene supremo è rappresentato dal raggiungimento di una soddisfazione comune.

È noto che oltre alle due procedure extragiudiziali richiamate sono presenti, ormai in quasi tutti gli ordinamenti, anche istituti di autoregolamentazione e autodisciplina privati.


Negli Stati Uniti, ad esempio, ai programmi aziendali di *customer care* si affiancano spesso, nell'ambito di un servizio completo offerto al cliente, procedure semplificate, alternative alla giustizia dello Stato, che prevedono, appunto, il ricorso agli istituti della Conciliazione e dell'Arbitrato.

In quest'ottica è particolarmente rilevante il caso del programma attivato da Ford Motors e Chrysler che porta il nome di *Complaint Arbitration Service Program*, il quale prevede un arbitrato tra impresa e consumatore insoddisfatto. Il ricorso a tali procedure incontra l'interesse ed il favore degli operatori commerciali, poiché riduce il rischio di un *tort mass case*, fortemente recepito dai produttori, vista anche la possibilità per i consumatori di percorrere vittoriosamente, e con un significativo impatto sia economico che di immagine, la via del giudizio collettivo, previsto attraverso la *class action* (istitu-

to giuridico che, come è noto, non è previsto nel nostro ordinamento).

Nel 1993 uno studio a cura della Commissione Europea segnalava per l'Italia un tempo medio per le cause civili di oltre 38 mesi, a fronte di un tempo sensibilmente inferiore negli altri Paesi dell'Unione Europea. A considerazione di ciò, la Commissione, nel 1997, ha indicato come imprescindibile, per agevolare l'approccio dei consumatori alla giustizia, l'istituzione di procedure extragiudiziali per la risoluzione delle controversie in materia di consumo di beni e/o servizi.

Nel nostro ordinamento, tuttavia, gli isti-



tuti della conciliazione e dell'arbitrato, che si presterebbero a questa funzione, hanno trovato tradizionalmente poco spazio nell'ambito delle scelte del legislatore nazionale. Solo recentemente questa situazione è mutata in virtù di alcuni interventi legislativi: la legge 5 gennaio 1994 n. 25 di riforma dell'arbitrato nel sistema di diritto processuale, che esprime il favore dell'ordinamento per la figura dell'arbitrato e la legge 29 dicembre 1993 n. 580 di riforma delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, che ha potenziato il ruolo delle Camere di Commercio in merito al-



Giuseppe  
Perugini,  
Città  
Giudiziaria,  
Roma  
(1958-1963)

la composizione dei conflitti di natura commerciale.

La legge 580 ha in particolare ridefinito la natura e la struttura dell'Ente Camerale trasformandolo da ente autarchico, sub-statale, ad ente autonomo di diritto pubblico e conferendo ad esso il compito di svolgere, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali (art. 1). All'art. 2, comma IV, lett. a) della stessa legge, vi è la previsione espressa di una forma di conciliazione e di arbitrato per la risoluzione delle controversie in tema di consumo. Alcune Camere di Commercio avevano già attivato forme di sportelli conciliativi e di camere arbitrali, ma la disposizione della legge 580/93 ha offerto la possibilità di rilanciare e sottolineare il valore di queste iniziative.

La giustizia ordinaria mediamente risolve la controversia in primo grado dopo circa tre-cinque anni, mentre nella conciliazione e nell'arbitrato i tempi possono ridursi notevolmente: circa sessanta-novanta giorni.

## 2. La Conciliazione: funzioni

La Conciliazione è un mezzo di risoluzione delle controversie, di natura volontaria, basato sulla effettiva volontà delle parti di collaborare per giungere alla soluzione di una vertenza. Per ciascuna parte non si tratta di vedere riconosciute le proprie ragioni, ma di porre fine al contenzioso, costruendo la soluzione insieme alla controparte attraverso l'intervento di un terzo imparziale, il conciliatore.

Le decisioni derivanti da un procedimento giudiziale sono ancorate al concetto di *sentenza* e non rivolte alla conservazione del rapporto; non solo, la loro durata e dispendiosità, unitamente al concetto sopra menzionato, hanno indotto i *conflittuali* a ricercare soluzioni alternative. Infatti, i tempi lunghissimi e i costi delle cause premiano spesso i comportamenti scorretti (es. concorrenza sleale) e si ripercuotono negativamente sul mercato.

La conciliazione intesa come negoziazione facilitata dall'intervento di un terzo imparziale e neutrale si pone in molti casi, quindi, quale alternativa al processo civile e all'arbitrato: si propone, in particolare, come uno strumento alternativo ed innovativo per la risoluzione dei conflitti, al fine di ridurre l'ostilità tra le parti, coinvolgendole direttamente nella negoziazione e responsabilizzandole attribuendo loro ogni decisione; le aiuta a ricostruire la comunicazione in modo rapido, economico e riservato, ponendo le basi per la prosecuzione dei rapporti dopo la lite.

L'accordo raggiunto non ha forza di titolo esecutivo ma solo valore contrattuale, poiché la conciliazione costituisce un metodo di negoziazione affidato all'auto-

nomia delle parti e non ad un'autorità giudiziaria. Nella conciliazione, come detto, sono le parti a decidere la risoluzione della controversia, attraverso la ricerca di un accordo vantaggioso per entrambe, proponendo soluzioni che vanno oltre l'oggetto del contendere.

Con la globalizzazione stiamo assistendo ad un enorme aumento degli scambi che induce gli operatori a consolidare le relazioni commerciali. In quest'ottica, la negoziazione e la conciliazione conducono alla creazione di nuovi modelli comportamentali nei rapporti commerciali che meglio si adattano alla evoluzione ed alla maturità del mercato: l'attenzione delle imprese alla soddisfazione del cliente e la necessità di instaurare rapporti durevoli, necessitano di tali strumenti innovativi per la risoluzione dei momenti di crisi dei rapporti.

Ciò che succede ora, invece, in caso di controversia, porta a delegare alla giustizia civile o all'arbitrato la risoluzione dei c.d. contrasti, che quasi inevitabilmente conduce alla rottura del rapporto. In definitiva, la conciliazione permette di trovare soluzioni efficaci per superare le lite in maniera magari vantaggiosa per entrambe le parti, riuscendo a favorire la prosecuzione dei rapporti commerciali sulla base di un rinnovato rispetto.

Essa opera entro schemi precisi, internazionalmente riconosciuti:

- **Volontarietà del procedimento:**  
le parti partecipano alla conciliazione per decisione propria e possono decidere di portare a buon fine la procedura solo se lo ritengono conveniente per i loro interessi. In caso di accordo ne delineano i termini; infine, non sono costrette a rinunciare ad altre vie per risolvere il conflitto.

- **Cooperazione:**  
le parti, oltre alla ricerca della miglior soluzione possibile, contribuiscono a rafforzare le relazioni in base al principio della negoziazione collaborativa, per cui si deve attaccare il problema e non le persone coinvolte, anche al fine di proseguire il rapporto commerciale.
- **Imparzialità:**  
il conciliatore è un terzo imparziale (garantito dal regolamento), nel senso che non può avere interessi comuni con alcuna delle parti.
- **Rapidità:**  
mentre la durata media di un giudizio civile ordinario si protrae per anni, il tentativo di conciliazione può arrivare ad una risoluzione anche in una sola seduta.
- **Creatività:**  
ogni accordo sarà modellato in base agli interessi delle parti.
- **Riservatezza:**  
nulla di quanto trattato in sede di conciliazione può essere divulgato all'esterno senza il consenso delle parti.
- **Autonomia:**  
se le parti non arrivano ad un accordo, possono avviare una causa giudiziaria.  
Se la conciliazione si chiude con il raggiungimento di un accordo, totale o parziale, questo avrà valore contrattuale e le parti si impegneranno a darne esecuzione nei termini e modi da loro stesse stabiliti.
- **Economicità:**  
le spese da affrontare sono quelle relative ai diritti di segreteria e agli onorari del conciliatore. Non vi sono né tasse giudiziarie, né perizie, né altri costi addizionali.

### 3. L'Arbitrato: funzioni

L'arbitrato è l'istituto al quale le parti ricorrono per deferire la decisione di una controversia a soggetti privati, scelti dalle parti medesime o su indicazioni delle stesse.

La decisione di rivolgersi ad un giudizio sostitutivo di quello dell'autorità giudiziaria ordinaria risale, in genere, al momento stesso in cui si stipula un contratto e si concretizza nella previsione di un apposito patto – clausola compromissoria – con cui si deferiscono ad arbitri le controversie che potrebbero nascere dal rapporto instaurato.

La volontà delle parti può esplicitarsi in due diverse forme di arbitrato:


- **Arbitrato rituale**, che deve svolgersi secondo i dettami del Codice di Procedura Civile (art. 806 e seg.) e che si

conclude con una pronuncia – lodo – che, se resa esecutiva, è equiparata a sentenza di procedimento ordinario e comporta l'assoggettamento all'imposta di registro, unitamente agli atti cui la decisione si riferisce.

- **Arbitrato irrituale**, che può svolgersi secondo regole fissate liberamente dalle parti, o dagli stessi arbitri chiamati a risolvere una controversia, non come giudici privati, ma nell'esercizio dei medesimi poteri contrattuali con cui le parti stesse potrebbero risolverla. In questo caso il lodo resta un semplice atto contrattuale ed è sottratto all'imposizione fiscale.

La scelta della soluzione arbitrale non è sempre nella piena disponibilità delle parti in lite. Tale fenomeno, infatti, presenta diverse tipologie:

**La giustizia ordinaria mediamente risolve la controversia in primo grado dopo circa tre-cinque anni, mentre nella conciliazione e nell'arbitrato i tempi possono ridursi notevolmente: circa sessanta-novanta giorni**



- a) **Arbitrato *ad hoc***, frutto della volontà esclusiva delle parti e regolato secondo criteri propri, stabiliti di volta in volta al di fuori di canali istituzionali.
- b) **Arbitrato obbligatorio**, ossia quello che una legge fissa come mezzo prevalente, quando non esclusivo, di soluzione di controversie. Ciò avviene, in particolare, in materia di contratti con la Pubblica Amministrazione, per effetto di appositi capitolati generali che definiscono perfino la composizione del collegio arbitrale, attingendo a determinate categorie di esperti.  
L'esempio più significativo è dato dal capitolato approvato con D.P.R. n. 1063/1962, che regola gli appalti pubblici.
- c) **Arbitrato amministrato**, che si svolge all'interno di istituzioni, secondo regole e tariffe prefissate. È quanto avviene, in particolare, nell'ambito delle Camere di Commercio, con la costituzione di proprie Camere Arbitrali, su impulso della legge di riforma delle stesse (legge 29.12.1993, n. 580).
- d) **Arbitrato domestico**, a cui è demandata la soluzione di controversie che insorgono tra gli aderenti ad associazioni sportive e associazioni commerciali di categoria. Si tratta di una sintesi di taluni aspetti dell'arbitrato obbligatorio – in quanto gli associati sono obbligati alla soluzione arbitrale in forza del patto compromissorio che hanno accettato con la loro ammissione a soci – e di altri dell'arbitrato amministrato – con regole, procedure e tariffe prefissate dall'associazione.

## 4. Le esperienze internazionali: ADR - *Alternative Dispute Resolution*

La globalizzazione dei mercati e quindi l'incontro di diverse culture, ha portato ad una sempre maggiore conflittualità che diventa problematico e gravoso economicamente gestire con le procedure tradizionali, in quanto non protese alla effettiva cooperazione.

Le disfunzioni dei sistemi giudiziari hanno comportato la crescita del ricorso, specie nel caso delle liti fra imprese, a procedure di risoluzione alternativa delle controversie, ispirate al concetto cooperativo della conciliazione condotta da un esperto, ovviamente neutrale, invece che a quello contenzioso tipico dell'arbitrato e del processo civile.

Il grado di diffusione di dette procedure varia ancora notevolmente all'interno di paesi anche vicini e caratterizzati da sistemi economici e giuridici affini al nostro, ma sempre più frequente ne è invece l'utilizzo negli scambi internazionali. Tali procedure sono note con l'acronimo di ADR - *Alternative Dispute Resolution*.

### 4.1. Gli Stati Uniti

L'origine delle ADR negli Stati Uniti risale allorquando vi fu una nuova ondata di contenzioso derivante dal movimento per i diritti civili contestualmente alla fine della crisi petrolifera. Siamo nella seconda metà degli anni sessanta. È in questo periodo che si è verificato il mutamento qualitativo di queste procedure che, da strumenti tipicamente extraprocessuali, sono divenuti per legge strumenti endoprocessuali, ossia momento introduttivo, e a volte necessario, del processo ordinario.

Lo sviluppo delle ADR nelle Corti Federali è stato accelerato dal Congresso degli Stati Uniti nel 1990, con l'approvazione della legge di riforma della giustizia civile (*Civil Justice Reform Act*), in forza della quale è stato richiesto di fare un piano di riduzione dei costi e dei ritardi del contenzioso civile, applicando alcuni principi di gestione del contenzioso stesso, uno dei quali prevede il ricorso obbligatorio a procedure di ADR.

Nel 1997, la *Judicial Conference*, organo della magistratura statunitense, è stata chiamata ad esprimere delle raccomandazioni al Congresso degli Stati Uniti, allo scopo di legiferare sull'ADR. Così è stata emanata dall'organo legislativo americano, in data 30 ottobre 1998, la Legge sulla risoluzione alternativa delle controversie del 1998, che definisce ADR "ogni procedimento o procedura cui partecipa un terzo neutrale, diverso dal giudice competente, per agevolare la risoluzione della controversia, attraverso strumenti quali la valutazione neutrale, la conciliazione, il mini-trial, e l'arbitrato secondo quanto previsto da questa legge".

Il successo americano per quanto riguarda le forme alternative di giustizia è dovuto all'impulso determinante dell'ABA - *American Bar Association*, un importante organismo rappresentativo degli avvocati statunitensi, che con le sue pubblicazioni, istituzioni e fondazioni per la ricerca e la diffusione di programmi sperimentali, ha saputo influenzare le scelte sociali, rivendicando la paternità della diffusione dello stesso acronimo ADR. Negli ultimi tempi, una tendenza recente ha cambiato l'indicazione della prima lettera dell'acronimo da *alternative*, che sta ad indicare un'alternativa rispetto al

ricorso, ad *appropriate*, che sta invece a sottolineare la maggiore rispondenza agli interessi concreti delle parti.

Infine, anche il mondo accademico statunitense riflette da tempo sull'importanza assunta dalle composizioni delle liti nella vita di tutti i giorni; tanto è vero che sia "Risoluzione alternativa delle controversie", sia "Tecniche di negoziazione" sono ormai diventate materie di insegnamento autonome e talvolta persino obbligatorie nei corsi di specializzazione in campo giuridico-economico.

Sotto questa definizione vengono raggruppati fenomeni molto eterogenei che hanno in comune l'elemento negativo dell'estraneità all'esercizio della potestà giurisdizionale dello Stato.

Alcuni modelli dell'esperienza statunitense presi come esempio nella realtà europea:

#### a) **La Conciliazione (Mediation)**

La procedura consiste nella presenza di un terzo neutrale, privo di qualsiasi potere decisionale, che assiste i litiganti nel tentativo di trovare una soluzione negoziata accettabile per entrambe. Il conciliatore, quindi, diversamente dal giudice e dall'arbitro, si limita a coadiuvare le parti a concordare una soluzione che le stesse desiderano, senza prendere alcuna decisione vincolante per le medesime. È in pratica un assistente/mediatore. La peculiarità della conciliazione consiste nel limitare i tempi e i costi di un processo e di tenere riservata la procedura e/o l'esito della stessa.

La dottrina ha elaborato due diversi tipi di conciliazione: il primo, denominato *facilitativo*, è quello in cui l'obiettivo principale del conciliatore consiste nell'agevolare la trattativa

diretta tra le parti, in modo da far stabilire ad esse stesse i termini dell'accordo; il secondo, denominato *valutativo*, è quello in cui il conciliatore svolge un ruolo più attivo, giungendo a proporre alle parti una o più formule di possibile accordo, esprimendo raccomandazioni, e, quindi, entrando maggiormente nel merito della controversia.

L'intento delle parti si concretizza allorché il fine della conciliazione, e cioè il mantenimento dei rapporti commerciali, è stato raggiunto.

#### **b) Valutazione Preliminare (*Early Neutral Evaluation*)**

Nella c.d. valutazione preliminare, un terzo neutrale esamina i fatti oggetto della lite, ascolta le parti e i rispettivi legali e, infine, fornisce una sua valutazione o previsione su un possibile andamento e conclusione della controversia, se questa venisse portata in Tribunale o di fronte a un collegio arbitrale. La valutazione preliminare di un terzo neutrale sulla lite può agevolare il raggiungimento di un accordo in quanto consente alle parti di farsi un'idea più chiara in merito alla forza dei rispettivi argomenti, e, quindi, verificare, *ex ante*, gli esiti della causa.

La pronuncia del valutatore non è mai vincolante e, pertanto, non soggetta ad appello. Tali pronunce però, hanno particolare significato in ipotesi di controversie aventi carattere eminentemente tecnico, ove il valutatore, specialista del settore, può inquadrare in una fattispecie anziché un'altra, la materia del contendere, fornendo nel merito elementi di valutazione sull'esito della lite.



Giuseppe Perugini,  
disegno  
per il  
primo  
Premio  
March-  
Finsider  
(1967)

#### **c) Miniprocesso (*Mini-trial*)**

Il termine *mini-trial* indica una procedura che coniuga gli aspetti negoziali della conciliazione con quelli formalmente contenziosi, tipici del processo civile e dell'arbitrato. Si tratta, in sostanza, di una simulazione di un processo, simile a quanto già esposto, in quanto anche in questa ipotesi si ottiene una valutazione preliminare.

In questo caso viene nominata una giuria, composta in eguale numero da persone designate dalle parti contendenti e presieduta da un terzo neutrale. Le parti, regolarmente assistite da avvocati, espongono le loro ragioni e la giuria rende una decisione, che ha solo lo scopo di fornire ai contendenti il senso di quello che una vera corte statuirebbe se una causa dello stesso tipo venisse realmente iniziata.



Visti i risultati della simulazione processuale, le parti, di norma, sono incentivate a riprendere il negoziato per risolvere bonariamente la lite.

**d) Comitato permanente per la risoluzione delle controversie (*Dispute Settlement Board*)**

Tale procedura trova applicazione durante l'esecuzione di grandi opere civili, quando una contestazione, anche di modesta entità, potrebbe portare a conseguenze gravi, come ad esempio la sospensione dei lavori. Ormai nei paesi anglosassoni è consuetudine diffusa quella di affidare ad un comitato permanente la gestione del contratto e la risoluzione di eventuali controversie.

Tale comitato svolge, nel contempo, una funzione di controllo dell'esecuzione dell'accordo, in quanto si riunisce periodicamente, anche in mancanza di contestazioni specifiche, svolgendo, evidentemente, anche una funzione preventiva delle eventuali liti, dirimendo *ab origine* i motivi di conflittualità.

**a) Ombudsman**

L'*Ombudsman* è un organo di autoregolamentazione istituito dai rappresentanti di una determinata categoria (in Italia, ad esempio, è stato istituito quello bancario); è un modello di provenienza svedese (*Ombudsman* in svedese vuol dire Difensore Civico), operante in materia di rapporti contrattuali di assicurazione, di controversie inerenti i contratti bancari, di controversie tra gli agenti immobiliari ed i propri clienti.

Esso opera su ricorso dei clienti del-

le aziende appartenenti alle categorie in questione.

**b) Conciliazione-Arbitrato (*Med-Arb*)**

La Med-Arb è una procedura bi-fasica in cui il conciliatore, se fallisce il tentativo di conciliazione tra le parti, assume il ruolo di arbitro emettendo una decisione vincolante.

È un procedimento estremamente efficace in quanto le parti contendenti conferiscono un incarico, sapendo che comunque otterranno la definizione della lite o su un presupposto maggiormente conciliativo o, in subordine, contraddittorio e vincolante.

**c) Arbitrato con banda di oscillazione predefinita (*High-Low Arbitration*)**

Questa procedura è anche denominata *arbitrato legato* ed è caratterizzata dalla sua natura ibrida. Infatti, le parti fissano ad insaputa dell'arbitro una banda di oscillazione (risarcimento minimo e massimo) entro la quale il lodo, eventualmente fuori banda, verrà ricondotto.

**d) Arbitrato con scelta di una sola delle richieste (*Baseball Arbitration*)**

In questo procedimento l'arbitro può essere richiesto dalle parti non per decidere la lite, ma semplicemente per scegliere la richiesta più ragionevole tra le due avanzate dalle parti stesse.

È un metodo che elimina le ragioni dell'insorgere del contenzioso, incentivando le parti alla formulazione di istanze che potranno poi essere accolte o negoziate direttamente, o tramite terzi, dalla parte avversa.

#### 4.2. Il Regno Unito

In Europa il sistema dell'*Informal Justice* denota uno sviluppo molto più lento rispetto agli Stati Uniti, con l'eccezione dell'arbitrato, ormai ben collaudato, con costi convenienti, tuttavia, solo per controversie di elevato valore economico o di particolarissima natura.


L'esperienza più interessante è senza dubbio quella dell'Inghilterra, dove il crescente interesse per le formule di giustizia alternativa ha avuto particolare sviluppo per ciò che afferisce alla tutela del consumatore, in base al concetto dell'inidoneità del giudizio ordinario quale strumento per la protezione del contraente economicamente e socialmente più debole.

Particolarmente diffusa e disciplinata a livello legislativo è la disciplina dell'*Ombudsman*, istituita nel 1991 come procedura alternativa ai giudizi in materia pensionistica ed il *Legal Service*

*Ombudsman* per la soluzione di controversie in materia di assistenza legale. Nel primo caso, l'intervento dell'*ombudsman*, in caso di mancato accordo, dà luogo a una decisione vincolante per le parti, mentre nel secondo caso si limita ad una raccomandazione diretta all'ordine professionale.

Il 26 aprile 1999, la conciliazione ed altre forme di risoluzione volontaria ed extragiudiziale delle controversie sono state codificate nelle nuove regole di procedura civile: infatti, la *Rule 26.4*, per la prima volta, attribuisce esplicitamente a tutti i tribunali il potere di sospendere il processo per un mese, anche d'ufficio, per tentare una conciliazione.

Il tribunale è tenuto ad incoraggiare le parti ad usare una procedura ADR e, in ipotesi di mancata composizione della controversia, la condotta delle parti, in tale circostanza, costituirà elemento di valutazione nella determinazione delle spese processuali.



Giuseppe  
Perugini,  
foto del  
plastico  
del Memorial  
Fermi,  
Chicago  
(1956)

### 4.3. La Francia

In Francia, il nuovo Codice di Procedura Civile attribuisce al giudice il potere di nominare, d'ufficio o su istanza di parte, in qualunque fase della causa, un *mediateur*, col compito di ascoltare le parti, confrontare le loro pretese e proporre una soluzione conciliativa. Allo scopo di incentivare le parti alla conciliazione si prevede, oltre al vincolo del segreto professionale, che sia gli accertamenti del mediatore che le dichiarazioni da lui raccolte non possono, se le parti non vi consentono, essere poi utilizzate, in caso di esito negativo della mediazione, nel corso del giudizio.

A livello di Commissione Europea, nel corso della Conferenza di Lisbona del 5/6 maggio 2000, è stato proposto di istituire la *European Extra Judiciary Net*, con il compito di favorire la tutela dei consumatori, intendendo un interesse comunitario più ampio verso l'intero sistema dell'ADR e la loro esperibilità nell'ambito di tutti i diritti disponibili.

A tale fine la Comunità ha manifestato l'intento di erogare fondi per la creazione di c.d. *clearing houses*, centri di informazione e raccordo che indirizzino verso organismi di ADR soprannazionali per conflitti transfrontalieri.

### 4.4. L'ADR in Italia

L'Italia ha mostrato interesse verso il problema della risoluzione alternativa delle controversie, tanto è vero che, di recente, si è tentato di decongestionare il carico della giustizia ordinaria mediante l'introduzione dell'istituzione delle Sezioni Stralcio e del c.d. Giudice Unico.

Probabilmente, ha influito in maniera determinante l'incidenza sul bilancio delle cifre sborsate, in sede europea, per vio-

lazione dell'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, relativa all'eccessiva durata dei processi.

La difficile diffusione dell'ADR in Italia ha trovato anche ragione nella rigidità del quadro istituzionale (si pensi all'art. 102 della Costituzione, 1° e 2° comma: *“la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario. Non possono essere istituiti giudici straordinari o speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura”*), nonché dagli orientamenti espressi in materia dalla Corte Costituzionale, che ha ravvisato nell'arbitrato obbligatorio una forma di giurisdizione speciale vietata dalla Corte Costituzionale.

Nella giurisprudenza comunitaria, invece, il ricorso da parte di legislatori nazionali a forme di arbitrato obbligatorio non è stato ritenuto incompatibile con il summenzionato art. 6 della Convenzione, a condizione, però, che siano rispettati i canoni dell'equo processo, ovvero sia previsto, con il lodo arbitrale, un ricorso di piena giurisdizione avanti a un tribunale.

Procedimenti di conciliazione preliminari rispetto alla tutela giurisdizionale sono previsti in determinati settori, sia davanti ad organi amministrativi (uffici del lavoro), sia davanti ad organi giurisdizionali (art. 44 della Legge 392/78, l'art. 321 c.p.c., la conciliazione presidenziale in materia di separazione personale dei coniugi, la legge istitutiva del Giudice di Pace).

Inoltre, si sono registrate anche forme di giustizia conciliativa sorte in seno a gruppi economici e sociali e, tra essi, si segnalano alcune associazioni dei consumatori<sup>1</sup>, Ufficio Reclami e della Clientela e dell'*Ombudsman* bancario, la Confcommercio. In questo caso, si tratta di organismi sorti per la tutela del consumatore, del contraente debole e, quindi, deputati a dirimere situazioni di micro-conflittualità.

Vi sono, tuttavia, alcuni interventi legislativi che hanno conferito ad organismi la devoluzione di controversie con la costituzione di commissioni arbitrali e conciliative che abbiano per finalità la risoluzione di controversie tra imprese e tra imprese e consumatori.

Specificatamente l'art. 2, comma 4, della legge 580/93 istituisce le suddette commissioni presso le Camere di Commercio; la legge 192/98 sul contratto di subfornitura rende obbligatorio il ricorso pregiudiziale all'opera conciliativa delle Camere di Commercio.

In realtà, l'adozione di tali strumenti conciliativi si è mostrata insoddisfacente, in quanto le conciliazioni effettivamente intervenute sono state numericamente modeste. Attualmente, si registrano due proposte di legge: la n. 4567 del 1998 e la n. 7185 del 2000. La prima introduce il tentativo di fare assurgere la risoluzione alternativa delle controversie a livello di sistema istituzionalizzato attraverso:

1. camere di conciliazione presso i tribunali;

2. diversi organismi di conciliazione esistenti presso enti pubblici o privati;
3. conciliazione obbligatoria pregiudiziale per alcuni tipi di controversie;
4. strumenti endoprocessuali di soluzione alternativa.


Il secondo disegno di legge si muove con lo stesso spirito, incentivando la composizione autodeterminata dei conflitti, non solo come mezzo per pervenire a una deflazione del contenzioso civile, ma anche e, soprattutto, come strumento d'allargamento dell'area di tutela offerta ai cittadini, fornendo loro gli strumenti per valutare le diverse possibilità di soluzione delle liti, sia di fronte ad organismi giudiziari che ad altri organismi. Anche l'Avvocatura è chiamata a partecipare all'obiettivo sopra citato mediante la codificazione dell'obbligo deontologico degli avvocati rappresentato dal dovere di informazione in ordine a tutte le possibilità conciliative della controversia esposta dal cliente.

Indubbiamente, vi sono gli elementi affinché muti la sensibilità del cittadino verso questi percorsi semplificati di fuoriuscita dal binario obbligato (ed impervio) della definizione giudiziale del conflitto.

#### 4.5. ADR in Internet: ODR - *On line Dispute Resolution*

Nel 1996, negli Stati Uniti, l'ABA - *American Arbitration Association* dava vita ad un progetto di risoluzione delle controversie sorte sulla rete telematica. Tale progetto fu chiamato *Virtual Magistrate*. La creazione di questa camera arbitrale virtuale ha comportato la risoluzione di moltissime controversie sorte sul *web*, entro massimo 72 ore dal conferimento dell'incarico.

<sup>(1)</sup> Si ricorda, a titolo di esempio, l'attività svolta dall'associazione *Consumers' Forum*, cui partecipano imprese ed associazioni di consumatori, che ha sviluppato procedure conciliative con *Telecom Italia*, *TIM* e *Poste Italiane*.



**La Commissione Europea ha redatto, nell'aprile 2002, il Libro Verde, relativo ai modi alternativi di risoluzione delle controversie in materia civile e commerciale**

Si tratta di una delle ipotesi di arbitrato gestite da organismi internazionali quali, ad esempio, la ICC - Camera di Commercio Internazionale o la stessa ABA, oppure l'UNIDROIT che ha predisposto i *Principles of International Commercial Contracts*.

Probabilmente, per i navigatori del *web*, la più famosa resta la camera arbitrale della WIPO - *World Intellectual Property Organization*, che ha lo scopo di tutelare coloro i quali ritengono di aver subito un pregiudizio afferente l'assegnazione del nome di dominio. Tale organismo arbitrale è in grado di decidere con efficacia obbligatoria; la proposta,

denominata *expedited arbitration*, prevede la presenza di un solo arbitro, il termine di tre giorni per le audizioni delle parti e di tre mesi per la conclusione della procedura.

L'intero procedimento, ivi compresi le notifiche alle parti ed il pagamento degli onorari, avviene telematicamente.

Sulla medesima impostazione si muove l'organismo arbitrale interno dell'INCANN - *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* alla quale ha fatto recentemente ricorso l'italiana DA-DA per il mancato riconoscimento del proprio suffisso .pid (*personal identification code*), nella recente gara di assegnazione dei nuovi c.d. *top level domain name*, da affiancare agli ormai esauriti .com - .it - .net - .org.

Gli organismi di conciliazione richiamati hanno come oggetto controversie legate alla presenza sul *web*, ma altrettanto diffusa è la presenza di siti i quali offrono mezzi alternativi di composizione delle liti, aventi ad oggetto contratti di natura commerciale.

È qui necessario ricordare la distinzione di contratti c.d. *B2B* (*business to business* e cioè tra operatori commerciali) e *B2C* (*business to consumer* e cioè tra l'operatore commerciale e l'utente finale).

Le ADR hanno avuto maggior diffusione nella prima categoria di contratti, in quanto vi è un maggior valore economico della controversia tale da giustificare il ricorso all'adozione di tali conciliazioni.

Come per le ADR esperite in maniera tradizionale, anche qui si presentano le medesime perplessità. Prima fra tutte l'eseguibilità coattiva, in ipotesi di inadempimento, del provvedimento emesso.

## 5. Commissione delle Comunità Europee: il Libro Verde

La Commissione Europea – Direzione Generale Giustizia e Affari Interni, Unità A3, Cooperazione Giudiziaria in materia civile – ha redatto, nell'aprile 2002, il *Libro Verde*, relativo ai modi alternativi di risoluzione delle controversie in materia civile e commerciale, che ha l'obiettivo di avviare un'ampia consultazione degli ambienti interessati su un certo numero di questioni di ordine giuridico che si pongono nel campo della risoluzione alternativa delle controversie appunto in materia civile e commerciale, comprese quelle di diritto del lavoro e in materia di consumo.

I metodi alternativi di risoluzione delle controversie sono oggetto di rinnovato interesse all'interno dell'Unione Europea per tre ragioni fondamentali. In primo luogo, i metodi di ADR posti a conoscenza dei cittadini hanno portato, come beneficio, un accesso alla giustizia migliorato. In secondo luogo, tale attenzione degli Stati membri si traduce spesso in iniziative legislative.

Infine, l'ADR rappresenta una priorità politica per le istituzioni dell'Unione Europea cui spetta il compito di promuovere tali metodi alternativi, di garantire il miglior contesto possibile per il loro sviluppo, di garantirne, altresì, la qualità.

I modi alternativi di risoluzione delle controversie, secondo quanto previsto nel Libro Verde, designeranno pertanto le procedure non giurisdizionali da seguire, condotte da una parte terza neutrale, ad esclusione dell'arbitrato propriamente detto, in quanto l'arbitrato è, in effetti, un modo di risoluzione delle controversie assimilabile più ai procedi-

menti giurisdizionali che ai modi alternativi, poiché il lodo arbitrale mira a sostituirsi alla decisione giudiziaria.


L'arbitrato è ben regolamentato, negli Stati membri e a livello internazionale, con la Convenzione di New York del 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, e, nell'ambito del Consiglio d'Europa, la Convenzione Europea del 1966 recante la legge uniforme in materia di arbitrato. Come abbiamo già ricordato, si assiste ad una moltiplicazione delle iniziative di ADR; iniziative che risalgono talvolta a qualche tempo addietro, come la crea-

zione, dal 1994, sotto forma di Gruppo Europeo d'Interesse Economico, di una rete di centri di arbitrato e di mediazione commerciale con sedi in Spagna, in Francia, in Italia e nel Regno Unito. Questa rete, chiamata REAM – *Réseau Européen d'Arbitrage et de Médiation* o ENDR – *European Network for Dispute Resolution* ha, in particolare, potuto inizialmente beneficiare di un sostegno finanziario comunitario gestito dalla Commissione Europea, Direzione Generale XXIII piccole e medie imprese.

Con la realizzazione del mercato interno e l'intensificazione degli scambi e della

## La Corte Arbitrale europea

*Contributo di Mauro Rubino-Sammartano  
Cabinet du President della Cour Européenne d'Arbitrage*



La Corte Arbitrale Europea è l'organismo arbitrale del *Centre Européen d'Arbitrage* un'istituzione privata avente personalità giuridica, costituita a Strasburgo prima nell'anno 1960 da numerosi Ordini professionali, dalla Camera di Commercio e dalla Borsa di Strasburgo, sotto il patrocinio del Consiglio d'Europa.

Essa ha delegazioni in vari Paesi europei (tra i quali la Spagna, la Germania, la Svizzera, il Portogallo, il Belgio e la Croazia) e numerose sezioni in Italia.

La Corte dispone di un Regolamento internazionale che disciplina le controversie in esso definite come internazionali e di un Regolamento italiano.

A fianco dei regolamenti arbitrali essa dispone di un regolamento per arbitrati e solo su documenti, di un regolamento per provvedimenti d'urgenza da parte dell'arbitro (definito Regolamento di *Référé pré-Arbitral*), un Regolamento per arbitrato irrituale, e, infine un Regolamento per la transazione assistita, (ossia conciliazione), nonché uno specifico per la conciliazione delle controversie societarie. Il Regolamento di Arbitrato della Corte Arbitrale Europea

mobilità dei cittadini, i conflitti tra cittadini di Stati membri diversi o tra persone residenti in Stati membri diversi, qualunque sia l'importanza o il valore della controversia, tendono a moltiplicarsi, e con questi il numero delle cause transfrontaliere portate innanzi ai giudici, con la conseguenza che ai problemi pratici di sovraccarico della giustizia si aggiungono questioni spesso complesse di conflitti di leggi e di giurisdizione, nonché difficoltà pratiche di ordine linguistico e finanziario. In questo scenario, l'Unione Europea cerca di facilitare l'accesso alla giustizia attraverso una serie di misure

quali la creazione di un sistema di informazione sulla giustizia di facile impatto, la cui gestione e il cui aggiornamento sono assicurati da una rete di autorità nazionali competenti.

Tale dettato è stato espresso con la decisione 2001/470/CE del Consiglio del 28 maggio 2001, relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale. Ai sensi dell'art. 14 di questa determinazione, infatti, sarà istituito *“un sistema di informazione destinato al pubblico che si avvale di Internet”* che comprenderà, in particolare, delle schede informative alcu-

si impernia sui seguenti punti forti:

- ▶ un Arbitro Unico (con abbattimento di circa il 60% degli onorari);
- ▶ un termine di durata della procedura di 6 (massimo 12) mesi controllato attentamente dalla Corte;
- ▶ una riunione preliminare con le parti per aiutarle a scegliere l'arbitro;
- ▶ delle tariffe contenute;
- ▶ l'instaurazione da parte dell'arbitro di un dialogo costruttivo con le parti;
- ▶ il rispetto del diritto delle parti alla prova, escludendo sia gli antiquati capitoli di prova, che interferenze dell'arbitro nella scelta dei testimoni, con pieno diritto delle parti al loro diretto interrogatorio e contro-interrogatorio;
- ▶ richiesta all'arbitro di redigere un calendario della procedura;
- ▶ concentrazione delle udienze, discussione e decisione;
- ▶ costituzione di sezioni specializzate in diversi settori quali quello immobiliare, appalti, societario, diritto dei consumatori;
- ▶ previsione (negli ordinamenti che lo consentono) di un riesame del merito della controversia da parte di un tribunale arbitrale di appello (che deve decidere entro 12 mesi).

La maggior parte delle controversie sottoposte ad arbitrato dalla Corte riguardano appalti, franchising e controversie societarie. Rispetto ad essi le controversie in materia immobiliare sono meno frequenti. I paesi che ricorrono maggiormente ad arbitrato sono la Francia e l'Italia.







Giuseppe Perugini, padiglione italiano all'Esposizione di Bruxelles (1956-1958)

ne delle quali riguarderanno *“la possibilità di comporre controversie con metodi alternativi e indicazione contestuale dei centri nazionali d’informazione e di assistenza della rete comunitaria di organi nazionali per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo”*.

I capi di Stato e di Governo dei Quindici hanno avuto occasione di evidenziare l’importanza dei metodi alternativi di risoluzione delle controversie transfrontaliere in due occasioni: Consiglio Europeo di Vienna del dicembre 1998 e Consiglio Europeo di Tampere dell’ottobre 1999 dedicato, in particolare, alla *“creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nell’Unione Europea”*. In questo ultimo contesto, segnaliamo le conclusioni della Presidenza relative *“all’intro-*

*duzione, da parte degli Stati membri, di procedure extragiudiziali alternative”*.

I metodi di ADR nel campo del diritto civile e commerciale sono oggetto di lavori importanti in alcuni paesi terzi:

- I paesi candidati all’adesione all’Unione Europea appaiono sensibilizzati tanto quanto gli Stati membri sulla questione dello sviluppo dell’ADR nell’ambito delle loro riflessioni interne sul miglioramento dell’accesso alla giustizia. Ciò è dimostrato dalla loro partecipazione attiva ai suddetti lavori del Consiglio d’Europa.
- Gli Stati Uniti d’America, come già ricordato, hanno una lunga e ricca esperienza in materia di ADR. Tali metodi si sono potuti sviluppare grazie al sostegno delle istituzioni giudiziarie; la maggior parte degli Stati

Uniti ha adottato leggi sulla mediazione in diversi settori e la moltiplicazione di tali leggi negli Stati ha condotto la Conferenza Nazionale dei Commissari per l'Uniformazione delle Legislazioni degli Stati a predisporre una legge uniforme sulla mediazione.

- In Canada, sono stati avviati nell'agosto del 2000 dei lavori in seno alla Conferenza per l'Armonizzazione delle Leggi per valutare la necessità di predisporre una legge uniforme sulla mediazione.
- In Giappone, tra le recenti raccomandazioni adottate nel giugno 2001 dal Consiglio per la Riforma del Sistema Giudiziario sono previsti dei lavori legislativi d'insieme sull'ADR.

Gli Stati membri non possiedono discipline quadro relative alle ADR (anche se alcune normative sono tuttavia state adottate su scala regionale, come ad esempio in Germania, in Renania settentrionale – Westfalia). Ciononostante, sono stati intrapresi dei lavori in questa prospettiva in Danimarca, in Italia, in Austria e in Portogallo, che potrebbero condurre alla definizione di uno *status* giuridico dei metodi di ADR e all'inserimento del ricorso agli stessi nel diritto processuale civile.

In Danimarca, il Consiglio della Procedura Giudiziaria (*Retsplejeradet*) conduce i lavori volti ad una riforma generale del Codice di procedura civile. Un primo rapporto, presentato nella primavera 2001, contiene una descrizione delle procedure extragiudiziali esistenti in materia civile. Il *Retsplejeradet* prosegue attualmente le proprie riflessioni al fine di migliorare il coordinamento tra i metodi di ADR e i procedimenti davanti

agli organi giurisdizionali.

In Italia, vi è un disegno di legge elaborato nella primavera del 2000 – schema di disegno di legge recante norme per l'accesso alla giustizia civile, per la risoluzione consensuale delle controversie e per l'abbreviazione dei tempi del processo civile – che conferma il fine al quale tendono i lavori di cui sopra.

In Austria, è in discussione la legge sulla mediazione (*Mediationsgesetz*).

In Portogallo, la consultazione pubblica del Ministero della Giustizia sulla *Resolucao alternativa de litigios* ha dato origine alla legge n. 78/2001 sui giudici di pace e i mediatori.

Per quanto concerne le funzioni di ADR esercitate da un giudice, i Codici di procedura civile prevedono la possibilità di investire un giudice a titolo principale a fini di conciliazione.

Così in Italia: difatti, le funzioni del giudice di pace sono definite dall'art. 322 del Codice di procedura civile.

In Grecia, l'intervento conciliatore del giudice di pace è previsto dall'art. 209 del c.p.c.. In Belgio, l'art. 731 del Codice giudiziario prevede una competenza generale conferita ai primi giudici che possono essere aditi con una domanda a fini di conciliazione.

In Finlandia, il giudice, in ogni procedimento civile, deve preliminarmente tentare di ottenere un accordo tra le parti. In Germania, ai sensi dell'art. 279 del Codice di procedura civile, il tribunale deve favorire la ricerca di una composizione amichevole per tutto il corso del procedimento.

In Francia, l'art. 21 del nuovo Codice di procedura civile precisa che rientra nella missione del giudice quella di conciliare le parti.

## 6. Le Camere Arbitrali delle Camere di Commercio

La legge 580/93 – riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura – attribuisce alle Camere di Commercio varie competenze. *In primis* occorre sottolineare il concetto di Camera di Commercio come ente autonomo di diritto pubblico che svolge, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali. Tra le attribuzioni conferite alle Camere di Commercio dalla legge 580/93 spicca, all'art. 2, comma 4, lettera a), la “*costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori ed utenti*”.

All'uopo, le Camere di Commercio hanno creato, al loro interno, le Camere Arbitrali al fine di operare sull'enunciato di cui sopra ed offrire così un servizio ulteriore alle imprese.

In seguito, la legge 192/98 – disciplina della subfornitura nelle attività produttive – all'art. 10 recita: “...*le controversie relative ai contratti di sub-fornitura di cui alla presente legge sono sottoposte al tentativo obbligatorio di conciliazione presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura nel cui territorio ha sede il subfornitore, ai sensi dell'art. 2, comma 4, lettera a), della legge 580/93. Qualora non si pervenga ad una conciliazione fra le parti entro trenta giorni, su richiesta di entrambi i contraenti la controversia è rimessa alla Commissione arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di cui al precedente comma o, in mancanza, alla Commis-*

*sione arbitrale istituita presso la Camera di Commercio scelta dai contraenti. Il procedimento arbitrale, disciplinato secondo le disposizioni degli artt. 806 e seguenti del Codice di procedura civile, si conclude entro il termine massimo di sessanta giorni a decorrere dal primo tentativo di conciliazione, salvo che le parti si accordino per un termine inferiore*”.

E la legge 281/98 – disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti – all'art. 3, commi 2-3-4, così recita: “*le associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'art. 5, possono attivare, prima del ricorso al giudice, la procedura di conciliazione dinanzi alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio, a norma dell'art. 2, comma 4, lettera a), della legge 580/93. La procedura è, in ogni caso, definita entro sessanta giorni. Il processo verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti e dal rappresentante della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, è depositato per l'omologazione nella Cancelleria della Pretura del luogo nel quale si è svolto il procedimento di conciliazione. Il pretore, accertata la regolarità formale del processo verbale, lo dichiara esecutivo con decreto. Il verbale di conciliazione omologato costituisce titolo esecutivo*”.

### 6.1. La Camera di Commercio Internazionale - ICC Italia

Per l'assistenza alle imprese nella risoluzione delle controversie in materia di affari, la ICC ha predisposto un'ampia gamma di mezzi alternativi al ricorso alla giustizia ordinaria.

Tra questi, in primo luogo, l'arbitrato internazionale disciplinato dalle “*ICC Ru-*



**Le associazioni dei consumatori e degli utenti possono attivare, prima del ricorso al giudice, la procedura di conciliazione dinanzi alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio**

*les of Arbitration*” (Regolamento ICC di Arbitrato), nella nuova versione in vigore dal 1° gennaio 1998.

L'arbitrato ICC, per richiedere il quale non è necessario essere soci, rappresenta lo strumento più comunemente adottato in sede internazionale per la risoluzione delle controversie in tema di affari. Le parti di una controversia che decidono di avvalersi dell'arbitrato hanno la possibilità di operare al di fuori di quadri istituzionali, nel qual caso gli arbitri desi-


gnati fissano essi stessi le regole del procedimento, oppure di rivolgersi ai servizi di una istituzione indipendente quale la ICC *International Court Of Arbitration* (Corte Internazionale di Arbitrato).

L'adozione dell'arbitrato internazionale ICC offre alle imprese specifici vantaggi:

- le parti hanno la facoltà di scegliere le persone che devono fungere da arbitri, mentre i sistemi giudiziari non consentono la scelta del giudice. Inoltre, gli arbitri possono essere individuati tra persone specializzate nelle singole materie oggetto del contendere;
- le parti possono scegliere, su un piano di uguaglianza, il luogo, le norme applicabili e la lingua dell'arbitrato;
- si ottiene una decisione più rapida e con minori costi rispetto alla giustizia ordinaria;
- i lodi arbitrali sono vincolanti e difficilmente impugnabili;
- i lodi arbitrali hanno un riconoscimento internazionale superiore a quello delle sentenze.

Oltre 120 paesi hanno ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite del 10 giugno 1958 (Convenzione di New York) sul riconoscimento e l'esecuzione dei lodi arbitrali stranieri, che facilita l'esecutività delle pronunce arbitrali estere negli Stati aderenti alla Convenzione.

La ICC *International Court of Arbitration*, con sede a Parigi, composta da membri provenienti da 60 nazioni, è l'istituzione più importante e più rappresentativa del mondo per la risoluzione delle controversie internazionali. Dalla sua costituzione (1923) ha gestito circa 12.000 controversie; il ricorso all'arbitrato ICC è in continua crescita in tutto il mondo, non solo nelle nazioni ad econo-



mia forte, ma anche nei paesi dell'est e nei paesi emergenti.

Essa non può definirsi una Corte nel senso proprio del termine, poichè non emette la decisione sulla controversia, che spetta all'arbitro o agli arbitri designati a norma del Regolamento ICC.

La garanzia per le parti è rappresentata, oltre che dall'autorevolezza e dalla imparzialità della Corte, dal monitoraggio che quest'ultima – avvalendosi del Segretariato ove collaborano avvocati di 12 diversi paesi – effettua su tutto il procedimento ininterrottamente, dal momento della richiesta di arbitrato fino al lodo. La Corte, tra l'altro:

- in determinati casi procede alla designazione degli arbitri, sulla base delle indicazioni fornite dai Comitati nazionali ICC;
- stabilisce il compenso degli arbitri in base al tariffario fissato dal Regolamento;
- effettua il controllo formale del lodo,



Giuseppe Perugini, foto del plastico per una Chiesa nella Pineta di Fregene, Roma (1964-1965)

**La ICC International Court of Arbitration, con sede a Parigi, composta da membri provenienti da 60 nazioni, è l'istituzione più importante e più rappresentativa del mondo per la risoluzione delle controversie internazionali. Dalla sua costituzione (1923) ha gestito circa 12.000 controversie**

con attenzione anche ai profili sostanziali, allo scopo di garantire al lodo quell'elevato standard che riduce al minimo le possibilità di impugnazione.

Oltre all'arbitrato, ove le decisioni degli arbitri sono vincolanti per le parti, la ICC mette a disposizione delle imprese altri mezzi per la risoluzione delle controversie, quali:

- **ICC ADR Rules** (*Alternative Dispute Resolution Rules*), che predispongono un meccanismo di risoluzione delle controversie mediante il quale le parti, con la collaborazione di una terza parte neutrale, possono giungere ad una composizione amichevole delle controversie stesse. Le Regole sostituiscono il vecchio Regolamento ICC di Conciliazione. Sono entrate in vigore il 1° luglio 2001 e consentono in tempi rapidi e con costi contenuti la conclusione delle vertenze mediante la scelta tra tecniche diverse (mediazione, valutazione neutrale, ecc).
- **ICC International Centre for Expertise** (Centro Internazionale di Perizia Tecnica), creato nel 1976, offre il supporto tecnico per la risoluzione delle controversie mettendo a disposizione, su richiesta, esperti nei settori tecnici e finanziari. Le perizie, quando richieste, vengono effettuate in base alle ICC Rules for Expertise.
- **ICC DOCDEX Rules** (*Documentary Credit Dispute Resolution Expertise Rules*). Le Norme, la cui applicazione è demandata all'International Centre for Expertise, consentono la rapida risoluzione, ad opera di una commissione di esperti, delle controversie nascenti in materia di crediti documentari nel quadro delle NUU500. •

# Unioncamere

## CARATTERISTICHE E VANTAGGI DELLA CONCILIAZIONE DELLE CAMERE DI COMMERCIO

*Contributo di Tiziana Pompei, **Unioncamere**, Responsabile Area Relazioni Istituzionali*

### 1. Premessa

La conciliazione è una procedura di risoluzione alternativa delle controversie, volontaria, riservata e non vincolante, nella quale un terzo neutrale aiuta le parti a raggiungere un accordo.


**Procedura alternativa:** la conciliazione stragiudiziale è alternativa al procedimento ordinario; si colloca al di fuori del processo civile. Essa può essere esperita prima di iniziare una causa, al fine di evitare le lungaggini tipiche dell'amministrazione della giustizia e per trovare una soluzione che soddisfi pienamente le parti. Per realizzare questa ipotesi è particolarmente opportuno che le parti inseriscano una clausola nel contratto, la quale preveda – appunto – che in caso di controversia esse tentino preventivamente una conciliazione.

Accanto a questa ipotesi ci può essere anche quella in cui le parti intendono trovare una soluzione in via stragiudiziale anche a processo iniziato, ponendo così fine (in caso di esito positivo) alla controversia dinanzi al giudice ordinario.

Si può dire, inoltre, che la conciliazione è alternativa anche nel senso che si basa tutta sulla volontà delle parti di trovare un accordo in base ad una comune collaborazione (modello autocompositivo).

**Procedura volontaria:** tutta la procedura si fonda sulla libera volontà delle parti. Sono loro a decidere se e quando iniziare un tentativo di conciliazione; sono esse a decidere come gestirla; sono esse che la portano a termine. Ciò vuol dire che non c'è nessun vincolo ad accettare la richiesta che giunga dall'altra parte, né tantomeno di portare a termine la procedura ove le parti non lo vogliano.

**Procedura riservata:** questo è uno degli aspetti che caratterizza maggiormente la conciliazione e la rende davvero preferibile. Nulla di quanto viene detto o riferito durante lo svolgimento della procedura può essere utilizzato al di fuori di essa. Il conciliatore, infatti, che può ascoltare le parti anche separatamente (al fine di capire francamente a quali condizioni esse sarebbero disposte a trovare una soluzione), non riferisce nulla dei suoi colloqui all'altra parte (riservatezza interna).



Inoltre, cosa ancora più importante, nulla di quanto viene detto dalle parti e dal conciliatore può essere oggetto di prova nell'eventuale giudizio successivo, nel caso in cui la conciliazione abbia esito negativo e le parti si rivolgono al giudice.

Questo aspetto è molto importante perché dà garanzie alle parti di poter agire e parlare con estrema franchezza e disponibilità, senza la minaccia che ciò che viene detto o fatto durante la procedura possa essere utilizzato come prova contraria nel giudizio civile.

**Neutralità del terzo:** la caratteristica della conciliazione è che essa viene gestita dalle parti con l'aiuto di un terzo.

La presenza di un terzo è molto importante perché permette di superare eventuali *impasse* che potrebbero crearsi quando le parti cercano da sole una soluzione ad un conflitto che è già insorto tra loro. Spesso, infatti, proprio la presenza del terzo fa in modo che le reciproche incomprensioni non rendano insanabile il conflitto, al punto da poter essere risolto solo in giudizio.

Affinché tutto ciò sia possibile, il terzo deve essere del tutto neutrale ed imparziale rispetto alle parti ed alla controversia.

Il terzo non decide ma aiuta le parti: questo è il modello tipico della c.d. *facilitative mediation* anglosassone. Il terzo, infatti, non decide della controversia, né fa valutazioni sulle posizioni delle parti al fine di emettere un giudizio. Egli si limita ad ascoltarle e a metterle in comunicazione tra loro per cercare di trovare un accordo che ponga fine alla controversia.

## 2. Le caratteristiche procedurali della conciliazione camerale

Le Camere di Commercio sono enti pubblici e anche nell'esercizio di questi compiti svolgono la funzione di garanzia di terzietà e di indipendenza, sia degli uffici che amministrano la procedura, sia dei conciliatori che la gestiscono.

Il sistema camerale opera secondo un approccio metodologico comune, basato su un modello di conciliazione facilitativa.

Questo significa che le parti (siano esse imprese o consumatori) hanno a disposizione uno strumento di giustizia alternativa in cui il



terzo neutrale deve essere presente all'incontro con le parti (in questo distinguendosi da altri meccanismi di composizione amichevole delle controversie). Il compito del conciliatore è quello di aiutare le parti a negoziare un accordo positivo.

Nello svolgere tale incarico, egli ha un'ampia libertà d'azione e può impostare l'andamento dell'incontro secondo la metodologia che riterrà più adatta al caso specifico.

Il sistema camerale da qualche anno ha intrapreso la strada dell'uniformità dei servizi di conciliazione, per cui oggi le Camere di Commercio gestiscono i loro servizi conformemente alle linee guide dell'Unioncamere, con lo stesso tariffario, gli stessi codici deontologici e gli stessi standard per la formazione dei conciliatori.

Agli utenti del servizio di conciliazione (nella maggior parte delle Camere di Commercio, identificato come Ufficio di Conciliazione) il funzionario preposto offre una serie di indicazioni pratiche per illustrare il funzionamento del tentativo di conciliazione, i vantaggi del suo utilizzo e le modalità con cui il procedimento si svolge. La parte interessata può depositare una domanda in cui, riassunti i motivi delle proprie lamentele, chiede di tentare una conciliazione. Al momento del deposito la parte dichiara di conoscere le condizioni di offerta del servizio, che già sono state illustrate verbalmente, riassunte in un testo (denominato, a seconda dei casi, come "Linee guida" o "Regolamento"). Il funzionario informa la controparte, attraverso una comunicazione scritta seguita da un contatto telefonico, dell'avvenuto deposito.

Non c'è alcun obbligo di accettare tale invito; anche per questo motivo è necessario che il funzionario illustri, nel modo più neutrale, lo scopo della richiesta di conciliazione e i possibili risultati positivi che potrebbero derivare da un incontro.

Se la controparte rifiuta, il funzionario invia una comunicazione in tal senso a colui che ha depositato la domanda e questi sarà libero di decidere quali passi compiere, restando intatto il suo diritto a tutelare i propri interessi, eventualmente anche in sede giudiziale.

Ove vi sia la decisione di percorrere la strada della conciliazione, viene fissata la data dell'incontro, in base alla disponibilità di entrambi i contendenti.

Le parti possono anche giungere al tavolo di conciliazione, di comune accordo, quando tale tentativo è previsto da una clausola di conciliazione contenuta nel contratto oggetto della controversia.

L'incontro tra le parti e il conciliatore può durare anche diverse ore e, ove le parti e il conciliatore lo ritengano opportuno, è possibile fissare una nuova riunione. Le parti hanno la facoltà di discutere di ogni elemento ritenuto utile a mettere chiarezza nella discussione.

Normalmente, il conciliatore chiede di discutere separatamente con ciascuna parte in modo da evidenziare i punti poco chiari; egli cercherà di evitare che si crei un'atmosfera conflittuale e, pertanto, eviterà di porre l'accento sugli elementi che separano le parti, mettendo in risalto invece quanto le unisce.

Bisogna, comunque, ricordare che ogni procedura conciliativa è un caso a sé stante, la cui particolarità deriva sia dalle caratteristiche della controversia sia dalla personale impronta che il conciliatore stesso riesce ad imprimere.

Terminato l'incontro, nel caso in cui sia stata raggiunta una soluzione, le parti sottoscrivono un verbale di conciliazione con il quale definiscono la controversia e ogni altro aspetto che si ritenga utile evidenziare, anche in prospettiva di eventuali rapporti futuri. Tale accordo è, a tutti gli effetti, un contratto pienamente efficace per le parti.

Nel caso in cui l'accordo non sia stato raggiunto, viene redatto un verbale in cui le parti sottoscrivono di essersi incontrate e di aver cercato, senza successo, di trovare una soluzione.

### 3. I vantaggi della conciliazione camerale

**Rapidità:** come risulta dall'ultima rilevazione del 2004 a livello nazionale, le procedure camerali di conciliazione hanno una durata media di 43 giorni. Tale dato è molto significativo, soprattutto se confrontato con i dati della giustizia civile.

**Economicità:** il tariffario approvato dall'Unioncamere comporta una differenziazione delle competenze suddivise a seconda del valore della controversia. In ogni caso si tratta di spese estremamente contenute, anche rispetto ai costi della giustizia civile.

**Riservatezza:** si è già detto di questo aspetto centrale. Qui merita solo ribadire che la presenza della Camera di Commercio è un ulteriore elemento di garanzia del rispetto di questo principio fondamentale.

**Informalità:** ciò corrisponde al modello autocompositivo, grazie al quale sono le parti che gestiscono in prima persona la procedura. Gli incontri col conciliatore sono estremamente informali e duttili; non prevedono alcun vincolo di carattere procedurale (ad es. termini, scadenze, memorie ecc.).

**Non vincolatività:** il verbale di conciliazione ha la medesima efficacia di un contratto.

**Formazione dei conciliatori:** su questo aspetto va detto che la formazione è uno degli aspetti in cui le Camere di Commercio hanno acquisito un vero e proprio primato nel panorama nazionale. Conformemente allo spirito dell'uniformità delle regole, l'Unioncamere ha predisposto gli standard a livello nazionale, cui devono riferirsi i corsi di formazione. I conciliatori iscritti nelle liste delle Camere di Commercio sono dunque formati sulla base di criteri uniformi in tutta Italia, che garantiscono la professionalità e la competenza anche nelle tecniche di mediazione.

#### 4. La Legislazione italiana

La legislazione italiana, nel prevedere in molti interventi normativi l'esperimento del tentativo di conciliazione, ha sempre assegnato un ruolo molto importante alle Camere di Commercio, quali enti pubblici che – grazie al loro ruolo di enti di regolazione del mercato – garantiscono imparzialità, indipendenza ed efficienza nella gestione dei servizi di giustizia alternativa.

Questo importante riconoscimento si è ormai consolidato nel tempo e ha preso l'avvio con la legge di riforma del sistema camerale italiano.

La legge n. 580/1993, art. 2, comma 4 prevede che le Camere di Commercio, singolarmente o in forma associata, istituiscano dei servizi di conciliazione ed arbitrato per la risoluzione alternativa delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori.

Grazie a questa prima importante disposizione, le Camere di Commercio sono state destinatarie di ulteriori norme che ad essa fanno riferimento.

La legge n. 481/1995, art. 2, comma 21, istitutiva delle Autorità indipendenti nei settori dei servizi di pubblica utilità, prevede che presso le Camere di Commercio possano essere esperiti tentativi di conciliazione e procedure arbitrali per la risoluzione delle controversie tra un utente e un gestore di tali servizi.

Dopo questa legge è stata la volta della legge n. 249/1997 istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la quale – all'art. 1, comma 11 – prevedeva che essa predisponesse un regolamento di conciliazione per le controversie nel settore delle telecomunicazioni.

Con delibera n. 182/CONS l'Autorità ha adottato tale regolamento che, all'art. 13, prevede che, oltre ai tentativi obbligatori di conciliazione presso le articolazioni territoriali dell'Autorità (i cc.dd. CO.RE.COM) gli utenti possano rivolgersi facoltativamente ad altri enti che confermino i propri regolamenti alle norme comunitarie in materia di ADR.

Tra questi enti vanno sicuramente annoverate le Camere di Commer-

cio, le quali – proprio grazie a tale disposizione ed in virtù della loro articolazione territoriale – hanno gestito negli ultimi anni centinaia di casi in materia di telecomunicazioni.

Nel 1998 vi sono state ben due leggi che hanno affidato la conciliazione alle Camere di Commercio.

La prima è stata la legge n. 192/1998, che disciplina la subfornitura nelle attività produttive. L'art. 10 prevede che prima di adire un tribunale le imprese debbano obbligatoriamente esperire un tentativo di conciliazione, esclusivamente presso le Camere di Commercio. In caso di esito negativo di tale tentativo, esse potranno risolvere la controversia o con un arbitrato (da eseguire sempre presso le Camere) ovvero dinanzi ad un giudice.

La seconda legge è invece la legge n. 281/1998 che disciplina i diritti dei consumatori e degli utenti. L'art. 3 prevede che le associazioni dei consumatori possano rivolgersi alle Camere di Commercio per tentare di risolvere una controversia che veda coinvolta una pluralità di soggetti lesi da una stessa condotta da parte di un professionista (c.d. conciliazione collettiva).

Successivamente, si è avuto un ulteriore riconoscimento con la legge n. 135/2001, che ha dettato la normativa sul turismo.

L'art. 4 di questa legge individua proprio le Camere di Commercio quali enti presso cui tentare la conciliazione per la soluzione delle controversie in materia turistica.

Grazie a questa lunga storia le Camere di Commercio hanno acquistato grande credibilità e una consolidata esperienza, come testimoniato anche dall'uniformità che in questi anni è stata raggiunta con il Regolamento ed il Tariffario unico, adottati in tutta Italia.

Anche grazie a questo impegno di carattere organizzativo il legislatore ha assegnato alle Camere di Commercio un ruolo privilegiato nella disciplina della conciliazione inserita nell'importante riforma del diritto societario.

Gli artt. 38 e ss. del d. lgs. n. 5/2003 (ed i regolamenti ministeriali di attuazione, i D. m. nn. 222 e 223/2004) assegnano il riconoscimento automatico all'iscrizione nel registro di gestione della conciliazione, che deve essere istituito presso il Ministero della Giustizia e che avrà lo scopo di selezionare gli organismi di conciliazione (pubblici e privati) che garantiscono serietà ed efficienza.

La prima conseguenza della riforma del diritto societario si avverte nella legge n. 129/2004 che per la prima volta disciplina il contratto di *franchising* nel nostro Paese. L'art. 7 di tale legge, infatti, individua le Camere di Commercio come gli unici organismi presso i quali sarà possibile esperire un tentativo di conciliazione, secondo le modalità disciplinate dal d. lgs. n. 5/2003.

Recentemente, la conciliazione delle Camere di Commercio ha visto confermato un ruolo importante nell'ambito del c.d. Codice del Consumo, il d. lgs. n. 206/2005, che – oltre a ribadire il ruolo delle Camere nell'ambito delle azioni inibitorie collettive (art. 140) – ha previsto l'istituzione presso il Ministero delle Attività Produttive di un registro in cui dovranno essere inseriti tutti gli organismi che gestiscono le ADR in materia di consumo.

Le Camere di Commercio sono gli unici soggetti che hanno avuto una menzione specifica al comma 3 dell'art. 141, il quale riconosce ad essi il ruolo di organismi per la risoluzione alternativa delle controversie in questo settore.

## 5. La Legislazione comunitaria

La scelta dell'Unione europea è stata sempre quella di collocare le ADR nell'ambito della tutela dei consumatori, al fine di garantire loro un accesso alla giustizia il più ampio e differenziato possibile. In questa prospettiva, dunque, la Commissione si è preoccupata, in linea con l'evoluzione normativa a tutela dei consumatori, di prevedere una serie di principi generali cui dovessero ispirarsi tutti i soggetti che intendessero offrire servizi di soluzione extragiudiziale delle controversie; ciò con l'evidente scopo che pure le ADR fossero pervase dalle garanzie minime che la normativa comunitaria prevede a tutela dei consumatori.

Proprio per questa ragione, sin dai primi documenti risalenti agli anni 70, sino ad arrivare ai più recenti, si è data una grande importanza a questi strumenti.

### **LA RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE RELATIVA AI PRINCIPI APPLICABILI AGLI ORGANI RESPONSABILI PER LA RISOLUZIONE EXTRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI CONSUMO DEL 30 MARZO 1998**

Il primo documento normativo di derivazione comunitaria risale al 30 marzo 1998, data in cui la Commissione ha emanato la Raccomandazione 98/257/CE “*riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo*”.

La Raccomandazione in esame è accompagnata dalla “Comunicazione sulla risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo”, la quale fornisce i necessari elementi interpretativi.

La Commissione opera una importantissima distinzione, delimitando esattamente l'ambito di applicazione di tali principi: le procedure extragiudiziali considerate sono solo quelle che “*indipendentemente dalla loro emanazione, portano ad una risoluzione della controversia tramite l'intervento attivo di un terzo che propone o impone una*

*soluzione; di conseguenza non sono comprese le procedure che si limitano ad un semplice tentativo di riavvicinare le parti per convincerle a trovare una soluzione di comune accordo”.*

La Commissione raccomanda ai suoi destinatari di rispettare, nell'ambito di tali procedure, i seguenti principi: *Principio di indipendenza; Principio di trasparenza; Principio del contraddittorio; Principio di efficacia; Principio di legalità; Principio di libertà; Principio di rappresentanza.*

A soli tre anni di distanza dalla prima Raccomandazione, la Commissione ritorna sul tema delle ADR, proprio tenendo conto della eterogeneità delle procedure e, soprattutto, dell'importanza che andavano sempre più assumendo le procedure facilitative, ossia quelle in cui il terzo non ha potere di imporre né di suggerire una soluzione.

**LA RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE RELATIVA AI PRINCIPI APPLICABILI AGLI ORGANI RESPONSABILI PER LA RISOLUZIONE EXTRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI CONSUMO DEL 4 APRILE 2001**

La Commissione precisa l'ambito di applicazione della Raccomandazione: *“i principi enunciati nella presente Raccomandazione non tangono i principi fissati nella Raccomandazione 98/257/CE della Commissione che dovrebbero essere rispettati dalle procedure extragiudiziali che, indipendentemente dalla loro denominazione, portano alla composizione di una controversia mediante l'intervento attivo di terzi che propongono o impongono una soluzione, generalmente attraverso una decisione di natura vincolante o non vincolante nei confronti delle parti. I presenti principi devono essere rispettati da qualsiasi procedura basata sull'intervento di terzi, indipendentemente dalla sua denominazione, che agevoli la risoluzione di una controversia di consumo facendo incontrare le parti e assistendole, ad esempio formulando suggerimenti informali sulle opzioni di composizione, nel raggiungimento di una soluzione di comune accordo. I principi sono limitati alle procedure di risoluzione delle controversie in materia di consumo designate quali alternative alle risoluzioni delle controversie in tribunale...”*

Con tale premessa la Commissione indica i seguenti principi: *Principio di imparzialità; Principio di trasparenza; Principio di efficacia; Principio di equità.*

Il processo di maturazione dei temi della giustizia alternativa e della tutela dei consumatori non si è arrestato con la Raccomandazione del 2001, ma è proseguito con grande vigore sino al 2003, data di un nuovo Libro Verde, questa volta interamente dedicato alle ADR (cfr. par. 5 del presente Capitolo). •

# Appendice

## **ICSID - INTERNATIONAL CENTRE FOR THE SETTLEMENT OF THE INVESTMENT DISPUTES**

ICSID è l'acronimo di *International Centre for the Settlement of the Investment Disputes*, una organizzazione facente capo alla *World Bank* che svolge funzioni di conciliatore o di arbitro nelle dispute relative ad investimenti fra Stati e investitori privati esteri, in applicazione di trattati bilaterali (BIT) esistenti tra i Paesi interessati.

Il ricorso all'ICSID comporta la costituzione di un collegio arbitrale che è chiamato a decidere sulla controversia. Sulla base della *ICSID Convention*, i 154 Stati firmatari (fra i quali, Italia, Argentina e Stati Uniti), coinvolti o meno in una disputa sono tenuti a riconoscere ed osservare le sentenze adottate dall'ICSID.

Le sentenze dell'ICSID sono equiparate a quelle delle più alte corti giudiziarie dei paesi che hanno siglato l'accordo per il riconoscimento dell'ICSID. La sentenza del Tribunale è, quindi, valida nei paesi firmatari dell'accordo e, allorquando presentata dinanzi ad un tribunale ordinario di uno di questi paesi, diviene esecutiva. La prescrizione dell'esecutività della sentenza ICSID è ventennale.

Il ricorso all'ICSID rappresenta un mezzo di pressione elevato nei confronti del paese debitore ed, inoltre, uno strumento rilevante per il recupero del valore (capitale più interessi) degli investimenti effettuati in obbligazioni della Repubblica Argentina.

Per quanto attiene all'avvio del ricorso arbitrale presso l'ICSID per conto degli investitori italiani, si chiariscono di seguito alcuni punti rilevanti:

- nazionalità del creditore: come sopra menzionato, il ricorso arbitrale si svolge sulla base del trattato bilaterale Italia-Argentina. Nel caso specifico i soggetti tutelati da tale trattato sono solo i cittadini italiani che non abbiano vissuto in Argentina per un periodo superiore a 2 anni;
- legittimazione dei creditori: al tribunale compete la determinazione della legittimazione dell'obbligazionista attraverso la verifica della nazionalità e dell'effettiva titolarità del diritto di proprietà sui titoli per i quali si esercita il ricorso;
- periodo di detenzione dei titoli: il Tribunale dovrà stabilire la data





dalla quale decorre l'*expropriation* ovvero, il momento in cui l'Argentina ha violato l'accordo bilaterale (BIT) sottoscritto con l'Italia. Tenuto conto che gli obbligazionisti italiani hanno acquistato, in maggior parte, i titoli in data antecedente a quella del *default* (23 dicembre 2001), l'omogeneità della tempistica degli investimenti e della tipologia di creditore consentirebbe un favorevole accoglimento delle istanze dinanzi al Tribunale.

Circa i tempi in cui si realizza il ricorso all'ICSID, si chiarisce che esso avviene in tre fasi: *registration*, *jurisdictional* e *merit*.

- La *registration* è la fase iniziale del procedimento durante la quale il creditore chiede alla Segreteria Generale dell'ICSID di avviare una procedura nei confronti del Paese debitore. La Segreteria Generale dell'ICSID informa il Paese chiamato in causa ed avvia l'istruttoria per la registrazione. La documentazione prodotta dinanzi alla Segreteria Generale deve contenere le informazioni circa i temi della controversia, l'identità delle parti e il consenso all'arbitrato in accordo con le regole delle procedure di conciliazione dell'ICSID. Il Segretario Generale dell'ICSID, verificati i contenuti della richiesta e l'esistenza dei presupposti della controversia, effettua la registrazione dell'*arbitration*. Una volta registrato l'atto di avvio della procedura arbitrale, si avvia la fase di scelta degli arbitri. Se questi non sono individuati entro 90 giorni dalle parti, gli stessi sono selezionati direttamente dalla Segreteria Generale dell'ICSID: gli arbitri non possono essere di nazionalità delle parti in causa.
- Con la scelta degli arbitri si passa alla fase *jurisdictional*. In questa fase le parti presentano le motivazioni del ricorso, illustrando le richieste sulla base dei trattati internazionali che si assumono violati. Le competenze del tribunale sono infatti connesse a quanto previsto dai trattati bilaterali e solo le violazioni di tali trattati rientrano nella giurisdizione di competenza dell'ICSID.
- Completata la fase relativa alla competenza giuridica del tribunale, si passa alla fase di *merit* (decisione sul merito) delle richieste presentate dall'attore, fase che si completa con un *award* (sentenza) da parte del tribunale. •







Giuseppe Perugini, disegno ideale dell'edificio sferico annesso alla casa sperimentale di Fregene, Roma (1968-1975)